



COMUNE DI CASTEL D'AIANO

(Città Metropolitana di Bologna)

DELIBERAZIONE

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 111

Oggetto: **CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA – APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2023**

Addì **DICIANNOVE DICEMBRE DUEMILAVENTIDUE**, alle ore **17:00** nella sala Consigliare del Municipio.

Con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto comunale, è stata convocata la Giunta Comunale.

Sono presenti:

1)	NASCI ALBERTO	Sindaco	Presente
2)	RONCHETTI FRANCO	Vicesindaco	Presente
3)	VERUCCHI GABRIELE	Assessore	Presente

Partecipa il **SEGRETARIO**, **Aliberti Giancarmine**, che redige il verbale.

Il VICE SINDACO **Ronchetti Franco** in qualità di **VICESINDACO**, assume la Presidenza e, riscontrata la presenza del numero legale dei componenti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – Approvazione tariffe - anno 2023.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e in particolare:

- il **comma 816** a mente del quale “... A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, di seguito denominati «Enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi...”;

- il **comma 837** a mente del quale “... A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ...”;

- il **comma 838** a mente del quale “... Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ...”;

Ricordato che questo Comune, avvalendosi della facoltà concessa dall'articolo 62 del d.Lgs. n. 446/1997, con regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 54 del 28/12/2020 ha istituito, in luogo dell'imposta, il canone sulle iniziative pubblicitarie con decorrenza dal 1° gennaio 2021;

Richiamato in particolare l'articolo 16 del “Regolamento comunale per l'applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie”, il quale disciplina i criteri per l'applicazione delle tariffe sulle iniziative pubblicitarie, demandando alla Giunta Comunale la loro fissazione in sede di approvazione del bilancio di previsione finanziario;

Considerato che l'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2020, n. 160 dispone che “... Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe ...”;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, c. 819, della L. 27 dicembre 2019, il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

Considerati, inoltre, i distinti coordinati disposti di cui all'art. 1, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 di cui:

- al **comma 826** e al **comma 827** che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alle ipotesi di cui al comma 819, rispettivamente la tariffa standard annua, applicabile nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare e la tariffa standard giornaliera, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, dando atto che le stesse sono modificabile per perseguire le finalità di cui al comma 817;

- e altresì al **comma 841** e al **comma 842** che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alla fattispecie di cui al comma 837, rispettivamente, la tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, e alla tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare;

Ritenuto necessario procedere per l'anno 2023 alla determinazione delle tariffe riportate nel prospetto di cui all'Allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato inoltre atto che dall'applicazione delle tariffe, al netto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160 nonché dalla disciplina regolamentare di cui alla deliberazione in premessa, viene assicurato un gettito almeno pari a quello conseguito dai tributi/entrate/canoni che sono sostituiti dal presente canone;

Visti:

- l'art. 53, comma 16 della legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In*

caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Richiamati inoltre:

- l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che “... a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano Pag. 4 di 5 efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno ...”;
- la Circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto comunale

Tutto ciò premesso e considerato

A votazione unanime e palese

DELIBERA

1) per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia di approvare, per l'anno 2023, il prospetto delle tariffe, di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, confermando le tariffe già in vigore per l'anno 2022;

Infine, la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI CASTEL D'AIANO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 111 del 19/12/2022

OGGETTO:

**CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA – APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2023**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL VICESINDACO
VICE SINDACO RONCHETTI FRANCO

FIRMATO
IL SEGRETARIO
ALIBERTI GIANCARMINE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI CASTEL D'AIANO

Città Metropolitana di Bologna

Allegato alla proposta di deliberazione n. 110 del 13/12/2022

G.C.

Deliberazione n. 111 del 19/12/2022

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA – APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2023

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Ex. Art. 49 - TUEL)

Con riferimento alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, consegnata in originale, che contiene tutti gli elementi utili alla relativa istruttoria, si attesta che il provvedimento, **comportando effetti diretti o indiretti** sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, **necessita** di parere contabile ; si esprime, pertanto, parere **favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della stessa proposta, nella formulazione presentata.

Castel d'Aiano, li 16/12/2022

Il Responsabile di P.O.

(Santoro Monica)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Ex. Art. 49 - TUEL)

Con riferimento alla suesposta proposta di deliberazione ed agli specifici elementi utili relativi all'istruttoria tecnica che precede, si esprime, in ordine alla regolarità contabile della stessa :

PARERE FAVOREVOLE

PARERE CONTRARIO

Con le seguenti motivazioni:

Castel d'Aiano, li 16/12/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(Santoro Monica)

**CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA
TARIFE STANDARD CANONE UNICO DI CUI ALLA LEGGE 160/2019**

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE	TARIFFA STANDARD ANNUALE A MQ	TARIFFA STANDARD GIORNALIERA A MQ
COMUNI FINO A 10.000 ABITANTI	30,00 €	0,60 €

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE PER OCCUPAZIONE CON CAVI E CONDUTTURE	TARIFFA AD UTENZA art. 1 comma 831	MINIMO
COMUNI FINO A 20.000 ABITANTI	1,50 €	800,00 €

TARIFE CANONE UNICO PER ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ANNUALI		
DESCRIZIONE	TARIFFA A MQ	COEFFICIENTE
MEZZO PUBBL. OPACO =< 1MQ	11,40 €	0,38
MEZZO PUBBL. OPACO > 1MQ =< 5,5 MQ	13,80 €	0,46
MEZZO PUBBL. OPACO > 5,5 MQ =< 8,5 MQ	17,10 €	0,57
MEZZO PUBBL. OPACO > 8,5 MQ	22,80 €	0,76
MEZZO PUBBL. LUMINOSO =< 1MQ	22,80 €	0,76
MEZZO PUBBL. LUMINOSO > 1MQ =< 5,5 MQ	27,30 €	0,91
MEZZO PUBBL. LUMINOSO > 5,5 MQ =< 8,5 MQ	34,20 €	1,14
MEZZO PUBBL. LUMINOSO > 8,5 MQ	45,60 €	1,52
AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' PUBBLICITA' ANNUALE PROPRIO CONTO, PORTATA > A KG 3000	74,37 €	2,48
AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' PUBBLICITA' ANNUALE PROPRIO CONTO, PORTATA < A KG 3000	49,58 €	1,65
ALTRI VEICOLI PUBBLICITA' ANNUALE PROPRIO CONTO	30,00 €	1
VEICOLI CON RIMORCHIO	le tariffe di cui ai 3 punti precedenti sono raddoppiate	
VISIVA SU VECOLI	11,40 €	0,38
AEROMOBILI	49,58 €	1,65
PALLONI FRENATI	24,79 €	0,83
PANNELLO LUMINOSO MESSAGGI VARI =< 1MQ	33,30 €	1,11
PANNELLO LUMINOSO MESSAGGI VARI > 1MQ	43,20 €	1,44

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE GIORNALIERE		
DESCRIZIONE	TARIFFA A MQ	COEFFICIENTE
MEZZO PUBBL. OPACO =< 1MQ	0,04 €	0,07
MEZZO PUBBL. OPACO > 1MQ =< 5,5 MQ	0,05 €	0,08
MEZZO PUBBL. OPACO > 5,5 MQ =< 8,5 MQ	0,06 €	0,1
MEZZO PUBBL. OPACO > 8,5 MQ	0,08 €	0,13
MEZZO PUBBL. LUMINOSO =< 1MQ	0,08 €	0,13
MEZZO PUBBL. LUMINOSO > 1MQ =< 5,5 MQ	0,10 €	0,17
MEZZO PUBBL. LUMINOSO > 5,5 MQ =< 8,5 MQ	0,12 €	0,2
MEZZO PUBBL. LUMINOSO > 8,5 MQ	0,16 €	0,27
DISTRIBUZIONE VOLANTINI - A GIORNO A PERSONA	2,07 €	3,45
STRISCIONI TRASVERSALI A STRADE O PIAZZE - A GIORNO X OGNI MQ (MIN 15 GIORNI)	0,90 €	1,5
PUBBLICITA' SONORA - A GIORNO A PUNTO DI DIFFUZIONE	6,20 €	10,33
PROIEZIONI LUMINOSE - A GIORNO FINO AL 30° GIORNO	2,07 €	3,45
PROIEZIONI LUMINOSE - OLTRE IL 30° GIORNO	1,03 €	1,72
PANNELLO LUMINOSO MESS.VAR. =< 1MQ	0,10 €	0,17
PANNELLO LUMINOSO MESS.VAR. > 1MQ	0,13 €	0,22